

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23216 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da D.A., c.f. omissis, nata a omissis, il omissis, residente a omissis, Viale omissis, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv... ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Via

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante, corrente in Roma, Via Ciriaco il Grande n. 21,

AVENTE AD OGGETTO

Il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare, ora assegno unico universale per i figli.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITI, all'udienza del 6 dicembre 2022, l'Avvocato dell'INPS e il Difensore di parte ricorrente, come da verbale.

Svolgimento del processo

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla percezione del trattamento di famiglia (assegni familiari) sulla sua pensione, in relazione alla figlia maggiorenne A.S., nata l'omissis, convivente con la ricorrente e totalmente a carico di costei in quanto gravemente disabile (percentuale riconosciuta di invalidità pari al cento per cento e titolarità di indennità di accompagnamento).

Precisa: di aver presentato, con l'assistenza del Patronato INCA-Cgil, domanda amministrativa in data 21 gennaio 2020, rigettata dall'INPS con provvedimento del 16 aprile 2020, con la motivazione "Non ha diritto alla prestazione" senza ulteriori precisazioni; di aver proposto nuovamente, con l'assistenza del Patronato Inas-Cisl, la domanda in data 26 maggio 2021, rimasta senza esito; di aver presentato, infine, in data 23 marzo 2022, gravame amministrativo avverso i precedenti rigetti, definito in via amministrativa inammissibile.

Con memoria del 22 novembre 2022 l'INPS si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuta liquidazione del trattamento di famiglia in favore della ricorrente, con compensazione delle spese di lite. L'INPS ha altresì precisato che la domanda presentata dalla ricorrente in data 26 maggio 2021 è ancora in lavorazione e che qualora ricorrano i requisiti (redditali, di convivenza e di inabilità lavorativa della signora S.A.) verrà disposta in corso di causa la liquidazione del trattamento di famiglia.

All'udienza del 6 dicembre 2022, l'Avvocato della ricorrente ha ribadito la domanda formulata nel ricorso con condanna dell'INPS alle spese e distrazione a favore del difensore antistatario. La difesa dell'INPS ha chiesto un rinvio affermando che la pratica è in corso di valutazione.

Dopo la discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

Motivi della decisione

La causa è matura per la decisione e la domanda deve essere accolta

Dagli atti e documenti versati in giudizio emerge che la ricorrente, divorziata dal 2006 e titolare di una pensione INPS a decorrere dal 1 ottobre 2019 di Euro 23.475,59 annui, ha a suo completo carico la figlia A.S. nata l'omissis, con lei convivente, la quale risulta invalida civile nella misura del cento per cento e titolare di indennità di accompagnamento.

Il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento di famiglia è fondato sulla previsione dell'art. 2 D.L. n. 69 del 1988, conv. in L. n. 153 del 1988, vigente all'epoca della presentazione delle domande amministrative da parte della ricorrente (attualmente la materia è regolata dal D.Lgs. n. 230 del 2021, entrato in vigore il 1 marzo 2022, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico).

In base all'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988 sopra citato, è riconosciuto per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, un assegno per il nucleo familiare che comprende soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto

fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Il rifiuto dell'INPS di corrispondere la prestazione richiesta non appare adeguatamente motivato, né appare ragionevole che la domanda presentata in data 26 maggio 2021 sia ancora "in lavorazione".

La domanda della ricorrente deve pertanto essere accolta e quindi deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di famiglia, vale a dire gli assegni per il nucleo familiare, ora assegno unico universale per i figli, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21 gennaio 2020, e, per l'effetto, deve essere condannato l'INPS alla corresponsione, in favore della ricorrente, della provvidenza richiesta con la decorrenza sopra indicata, con riconoscimento degli arretrati, maggiorati degli interessi di legge.

In base al principio di soccombenza virtuale l'INPS deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2023.